

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136 E DELL'ART. 33 DEL D.Lgs.12.04.2006, N. 163 ss.mm.ii.

T R A

La **Provincia di Pesaro e Urbino**, corrente in viale Gramsci n.4 - 61121 Pesaro (PU), c.f. e p.iva 00212000418, nella persona del Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci a ciò autorizzato con delibera di Giunta provinciale n.116 del 06-06-2013;

E

Il **Comune di** , corrente in - (PU), c.f. e p.iva , nella persona del a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del Comune di n. del ;

*** **

Nell'anno **duemilaquindici** (2015), il giorno () del mese di , nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro, V.le Gramsci n°4

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce che *le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;*

- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a

successivi Decreti il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Pesaro una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone l'attività con proprio Regolamento Interno (di seguito, per brevità Regolamento SUA Provincia di Pesaro e Urbino) approvato con Delibera Giunta Provinciale n. 116 del 06-06-2013, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;

- che il vigente comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 stabilisce:
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7

aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i comuni costituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;

- che, ai sensi dell'art. 23ter, comma 1, della legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3ter, della legge n. 11/2015, l'obbligo di gestione centralizzata si applica alle gare di lavori, servizi e forniture bandite dal 1° settembre 2015;
- che esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dal 1° settembre 2015, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- che l'obbligo di gestione centralizzata può essere assolto ricorrendo ad una SUA già esistente a livello regionale e/o provinciale;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

2. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30.06.2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di

Pesaro e Urbino (di seguito, per brevità, SUA Provincia di Pesaro e Urbino), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e del Regolamento SUA Provincia di Pesaro e Urbino e gli Enti Aderenti.

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino

1. Alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino è attribuita la competenza in ordine alla procedura per l'individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi, *ivi* comprese le procedure di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia da ciascun Ente Aderente, con esclusione degli affidamenti in cui è consentito l'affidamento diretto dal parte del RUP.
2. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collabora con l'Ente Aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b. effettua la procedura di gara per la scelta del contraente, in coerenza con il quadro normativo scegliendo la procedura più idonea per il miglior risultato conseguibile in termini di logica ed efficacia, sentiti eventualmente gli Enti Aderenti e valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti Aderenti;
 - c. collabora, se richiesto, con gli Enti Aderenti alla redazione del capitolato speciale e dello schema di contratto, effettua osservazioni sui capitolati trasmessi qualora rilevi incongruenze o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento

del risultato di gara. Qualora gli Enti Aderenti confermino le indicazioni date, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino procede ad effettuare la gara come indicato;

d. definisce, in collaborazione con l'Ente Aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

e. collabora con l'Ente Aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni;

f. redige ed approva, sulla base del proprio Regolamento per la disciplina dei Contratti, gli atti di gara, *ivi* incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;

g. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

h. nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i. sottoscrive l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;

j. assiste gli Enti Aderenti nella gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo, se del caso, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

k. collabora con l'Ente Aderente ai fini della stipula del contratto;

l. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011

m. trasmette all'Ente Aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011;

n. provvede all'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolto, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvisionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;

o. su richiesta, assiste l'Ente Aderente nella gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.

3. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall'Ente Aderente. In ogni caso, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c) e d), ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi.

4. Completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente Aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provviso-

ria, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico dell'Ente Aderente.

5. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino provvede all'istituzione di un sito informatico dedicato ove procederà a pubblicare, oltre che tutta la documentazione inerente la procedura di aggiudicazione, i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente e attività connesse individuate nel presente atto e nei singoli atti di incarico da parte degli Enti Aderenti.
2. Competenze del singolo Ente Aderente a seconda delle intese di cui alla presente Convenzione:
 - a. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
 - b. la redazione, la validazione, e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;
 - c. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) *ex art. 10 del Codice dei Contratti*;
 - d. l'adozione della determina a contrarre;
 - e. la stipula del contratto;
 - f. l'affidamento della direzione dei lavori;

- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori;
- h. pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- j. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del Codice dei Contratti; acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo) dalle competenti amministrazioni; pagamento del contributo obbligatorio e successive comunicazioni all'ANAC (ex AVCP).

In base alla scelta effettuata, da parte dell'Ente richiedente, delle diverse ipotesi di cui alle lettere A B C e D della articolo 3 del regolamento interno della SUA Provincia di Pesaro Urbino le sopra richiamate fasi vengono modificate di volta in volta con riferimento alle note di assunzione dell'incarico richiesto dagli enti da parte della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. Al fine di consentire una efficace programmazione delle attività oggetto della presente Convenzione ivi compresa quella di cui all'art. 9 comma 4, l'Ente Aderente comunica alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

L'affidamento di gare potrà avvenire di volta in volta ma l'Ente Aderente dovrà tenere conto dei tempi medi di gara previsti e delle date di aggiudicazione che le procedure richiedono.

4. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
5. L'Ente Aderente comunica alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino le varianti interve-

nute nel corso dell'esecuzione del contratto e fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA Provincia di Pesaro e Urbino, così come definiti all'art. 3.

6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA Provincia di Pesaro e Urbino riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

Art. 5 - Responsabile unico del procedimento

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, *ex art.* 10 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara e dandone tempestiva comunicazione alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino.
2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
3. L'atto con il quale si chiede alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino come previsto dal successivo art. 9.
5. L'affidamento alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino delle procedure di aggiudicazio-

ne dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP dell'Ente Aderente;

6. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro:

a. comunicare alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatta salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);

b. trasmettere tempestivamente alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino la determina di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire in copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) in formato doc. per i file e in formato dwg. per gli elaborati grafici;

c. adottare e trasmettere alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino la determinazione a contrattare; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, dell'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera d'invito e suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta all'Ente Aderente, previa autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;

d. procedere al versamento della quota della SUA Provincia di Pesaro e Urbino, nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 9;

- e. procedere al pagamento, a proprio carico, del contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex AVCP) avendo cura di comunicare alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino il numero CIG (Codice Identificativo Gara); il codice CIG potrà essere eventualmente generato, in collaborazione con il RUP, presso gli uffici della SUA Provincia di Pesaro e Urbino;
- f. indicare il soggetto che farà parte della commissione giudicatrice, nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone il nominativo immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ovvero la rinuncia a tale funzione con implicito conferimento della stessa alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino.
- g. Le presenti condizioni possono essere modificate a seconda della formula di prestazione richiesta ai sensi dell' art 3 comma 3 lett. A B C D del Regolamento interno della SUA Provincia di Pesaro e Urbino o delle esigenze dell'Ente Aderente nel rispetto delle norme

Art. 6 - Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della SUA Provincia di Pesaro e Urbino anche per le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti e degli artt. 17 - 23 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'Ente Aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto,

per il prosieguo delle attività di progettazione;

- c. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice dei Contratti e degli artt. 24 - 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la SUA Provincia di Pesaro e Urbino procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti *ex D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008* nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
- d. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice dei Contratti e degli artt. 33 e ss. del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, da trasmettere all'Ente Aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
- e. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112 del Codice dei Contratti e degli artt. 44 - 59 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- f. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi *ex D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008* per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- g. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del Codice dei Contratti e degli artt. 215-238 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Nei casi previsti dall'art. 3 punto 3 lettere B) C) D), del Regolamento interno della SUA Provincia di Pesaro e Urbino, sono dovuti a carico della procedura i costi previsti dalla legge per gli incentivi di progettazione e di direzione da imputarsi ai fondi per la loro erogazione al personale provinciale incaricato. L'incarico di progettazione / direzione richiesto dall'Ente Aderente alla SUA è affidato dal coordinatore dell'area tecnica a se stesso o altro personale qualificato appartenente

nente ai ruoli provinciali.

Essendo una prestazione compresa nella attività di Stazione Appaltante è compensata con l'incentivazione di cui all'art.92 c.5 del Decreto Legislativo n°163/2006 escludendo applicazione di tariffe professionali

Nell'ambito di tale incentivazione si terrà conto delle quote spettanti con riferimento al personale tecnico partecipante alle fasi di progettazione e direzione dell'opera, sia appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino come agli Enti Aderenti in relazione all'effettiva attività svolta dagli stessi.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino è operativa presso la Provincia di Pesaro e Urbino, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
2. La SUA Provincia di Pesaro e Urbino agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo, in conformità al Regolamento SUA Provincia di Pesaro e Urbino.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Il recesso del singolo Ente Aderente è consentito al termine dei procedimenti in corso

già affidati alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, con formale preavviso che dovrà pervenire a quest'ultima entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento di selezione del contraente.

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.
2. Le somme assegnate alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali SUA Provincia di Pesaro e Urbino".
3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito atto di Giunta Provinciale:
 - o 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 200.000,00 con un minimo di €. 500,00;
 - o 0,40% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 200.000,00 fino ad € 1.000.000,00 ;
 - o 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 1.000.000,00 fino ad € 2.000.000,00;
 - o 0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00;
 - o 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00.

Limitatamente alle concessioni di servizio di cui all'art.30 del D. Lgs. n°163 del 12/4/2006 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture), si applica la base di calcolo in funzione del cosiddetto valore della concessione, come definito dalla

deliberazione ANAC 25/2/2015 n°21. Al risultato è applicato, ai fini di proporzionalità, il tetto massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00

4. Le percentuali di cui al precedente comma 3 potranno subire delle modificazioni in ribasso qualora più Enti Aderenti alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino decidesse-
ro di associarsi al fine di consentire, su talune materie comuni, l'espletamento di
una gara unica, eventualmente divisa per lotti: tali modificazioni saranno stabilite di
volta in volta in base al numero degli Enti Aderenti, agli importi a base d'asta ed al-
la tipologia della gara d'appalto;

5. Le somme spettanti alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, secondo quanto previsto
dal precedente comma 3, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bo-
nifico bancario con accredito sul c/c IBAN IT03 S 05748 13312 06700007010B
intestato alla Provincia di Pesaro e Urbino e acceso presso la *BANCA
DELL'ADRIATICO S.p.A. – Agenzia Pesaro 2 – Via Giolitti, 22 – Ricevitoria e Cassa
Provinciale*, con obbligo di specificare la causale dei versamento e di comunicare
l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, pena la mancata
attivazione della procedura di gara.

Le somme che gli Enti Aderenti erogheranno alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino
per l'attività di che trattasi saranno rapportate all'effettivo costo sostenuto: in conside-
razione di ciò, trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte
dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.

6. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze,
nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese,
sono a carico dell'Ente Aderente e/o del soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art.34,
c.35 del D.L. n°179/2012 convertito in L. n°221/2012.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino predispone un

resoconto di tutte le procedure indette nel corso del precedente anno, dandone notizia ad ogni Ente Aderente.

Art. 10 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza dell'Ente Aderente e/o dell'Amministrazione Provinciale, facendosi ognuno carico dei rispettivi oneri.
2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino stessa e fino a concorrenza dei giudizi nel proprio interesse. E' esclusa l'assunzione di contenziosi per cause inerenti l'esecuzione dei lavori e non affidate interamente alla Provincia di Pesaro e Urbino.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Adesione Enti

1. Alla presente Convenzione possono aderire in qualsiasi momento altri Comuni o loro Società Partecipate, o Comunità Montane, o Consorzi tra Enti che operano sul territorio provinciale, o altri Enti Pubblici che abbiano sede nel territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti. L'adesione avviene mediante Convenzione che richiami il presente atto ed il Regolamento sulla istituzione della SUA Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 13 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente per legge.

Art. 14 – Norme finali

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26-4-1986 n°131. Per quanto non ivi previsto si fa richiamo al Regolamento sulla istituzione della SUA Provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente atto redatto in formato elettronico viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

Per la Provincia di Pesaro e Urbino

Per il Comune di

Il Dir. Gen. Dott. Marco Domenicucci

Dott.

(Originale firmato digitalmente)

(Originale firmato digitalmente)